



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 1 del 03/03/2025

OGGETTO: DIVIETO, DALLE 14,00 ALLE 06,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO DI MARTEDÌ 04 E SABATO 08 FEBBRAIO 2025, DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

IL SINDACO

Premesso che:

- con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il legislatore ha definito la sicurezza urbana quale "... bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città"... prevedendo la possibilità di adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- nell'ottica della realizzazione di un sistema di sicurezza per il benessere della comunità, questa Amministrazione Comunale è consapevole che sia suo preciso compito contribuire alla salvaguardia della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutte le persone, turisti e residenti, che frequentano gli ambiti del paese di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali o notturne;
- si è constatato che, particolarmente durante eventi pubblici, come il carnevale, nelle zone del centro urbano aumenta l'uso di bevande da parte di persone che poi si soffermano nelle piazze e nelle vie, riscontrando, inoltre, nelle ore serali, l'abbandono dei contenitori, bottiglie e bicchieri in vetro, su suolo pubblico;
- molteplici sono state, in passato, le segnalazioni inoltrate ai settori ambiente e vigilanza, da parte di residenti che trovano nelle adiacenze delle loro abitazioni cumuli di bottiglie e bicchieri, spesso ridotti in cocci, estremamente pericolosi;
- il gestore del servizio di raccolta rifiuti ha evidenziato, in simili circostanze, sia in maniera informale che con specifiche segnalazioni, la situazione di degrado dovuto al rinvenimento, su strade e piazze, di bottiglie e bicchieri in vetro abbandonati;

considerato che:

- le predette situazioni sono connesse alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in particolare alcoliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché anche attraverso le attività di distributori automatici;
- le bevande vendute per asporto sono consumate su suolo pubblico e che successivamente i contenitori ed i bicchieri sono abbandonati, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi pubblici, tanto da costituire anche una possibile fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi o vi transitano;



considerato opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva, volti a superare la situazione di incuria sopra rappresentata, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle 14,00 alle 06,00 del giorno successivo di martedì 04 e sabato 08 febbraio 2025, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18, ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. e dell'art. 689 del codice penale;

visto il D.lgs. 26.03.2010 n. 59 "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragione di pubblico interesse, quali ordine pubblico, sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica, conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

visti:

- l'art. 9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/1931, il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;
- l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n.48 che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...",

ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, dover adottare misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

visto l'art. 7 bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

vista la risoluzione del MISE n. 18512 del 04/02/2013;

ORDINA

con decorrenza **dalle ore 14,00 alle 06,00** del giorno successivo di **martedì 04 e sabato 08 febbraio 2025**:

1. il **DIVIETO** di vendita per asporto, su tutto il territorio comunale, di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro, da parte di:
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
 - circoli privati;
 - distributori automatici;
 - attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande,
 - esercizi commerciali;
 - operatori del commercio su area pubblica;
 - tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro;
2. il **DIVIETO** di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;
3. il **DIVIETO** di abbandono, nelle aree pubbliche, di contenitori di vetro, di metallo, di plastica o di altra natura;
4. di **ESPORRE**, in tutti gli esercizi commerciali autorizzati, compresi i distributori automatici, in modo ben visibile al pubblico, questa ordinanza.



Restano fermi:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della legge 125/2001, nonché dall'art. 689 del Codice penale;
- ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 del D.L. 117/07 convertito nella L. 160/07 e s.m.i., il divieto di vendita per asporto, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, da parte dei gestori degli esercizi commerciali di vicinato;

DISPONE

che questa ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto di Sassari
- al Commissariato di P.S;
- al locale comando stazione Carabinieri;
- al comando Polizia Locale

INFORMA CHE

- fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione a questo provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7 e 7 bis del D. Lgs. n.267/2000;
- si applicano le "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" di cui all'art. 12 del richiamato Decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, che prevedono, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo n.267/2000, la eventuale applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, contro questa ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla sua data di pubblicazione ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e del rispetto di questa ordinanza.

- che copia di questa ordinanza sia inviata al Prefetto di Sassari e a tutti gli organi di polizia in ambito comunale, i quali sono incaricati di farla osservare;
- che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione con affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sugli organi di stampa, televisione, radio, inserimento sul sito istituzionale internet del Comune di Palau, all'indirizzo www.palau.it; invio di messaggi di posta elettronica ed sms agli operatori commerciali;

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni o, in alternativa, al T.A.R. di Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Sindaco

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA

documento firmato digitalmente